*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146° — Numero 304**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 31 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Convocazione**

Il Senato della Repubblica è convocato in 932ª seduta pubblica per mercoledì 4 gennaio 2006, alle ore 9,30, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

**05A12390**

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2005.

**Revoca della somma di euro 6.044.352,47 concessi ai Comuni danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione e successiva riassegnazione alle pertinenti regioni.** (Ordinanza n. 3480).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visti i decreti n. 2714 del 20 agosto 1997, n. 3639 del 27 ottobre 1997, n. 2184 del 27 luglio 1998, n. 2558 del 6 agosto 1999, n. 1410 del 26 aprile 2000, n. 1499 del 10 maggio 2001 e n. 1455 del 24 maggio 2002, con i quali sono stati concessi finanziamenti per complessivi € 278.038.688,77 ai comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 per la realizzazione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione ricadenti nei benefici dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3444 del 27 giugno 2005 prevede come termine ultimo il 5 agosto 2005 per la richiesta da parte dei comuni danneggiati delle somme ancora disponibili a valere delle risorse già assentite per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione;

Considerato, che alla data del presente provvedimento risulta ancora inutilizzata la somma di € 6.044.352,47 per quelli di riparazione e ricostruzione da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie;

Ritenuti improrogabili i termini perentori già stabiliti per l'utilizzo delle somme residue di cui sopra;

Ravvisata, pertanto, la opportunità di procedere alla revoca delle somme giacenti presso il Dipartimento a valere sulle assegnazioni in premessa;

Tenuto conto, altresì che ai sensi della predetta normativa le suddette economie possono essere riassegnate alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per il proseguimento degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sul patrimonio edilizio privato a prevalente uso abitativo così come previsto nel citato art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3444 del 27 giugno 2005;

Ritenuto di dover riassegnare le somme revocate ai comuni dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Campania alle relative regioni di pertinenza;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

Le assegnazioni disposte con i provvedimenti indicati nelle premesse, per il finanziamento degli interventi di riparazione e/o ricostruzione di cui all'ordinanza del 17 febbraio 1987, n. 905, non utilizzate alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono revocate nella misura indicata a fianco di ciascun comune di cui al successivo elenco:

Regione Abruzzo.

*Provincia di Chieti* (tabella 1.1).

| | | |
|---|---|---|
| Castel Frentano | € | 960,93 |
| Civitella Messer R. | € | 57,00 |
| Fara Filiorum Petri | € | 4.330,43 |
| Gessopalena | € | 21.504,86 |

| | | |
|---|---|---|
| Lama dei Peligni | € | 234,30 |
| Lanciano | € | 5.724,89 |
| Palena | € | 18.010,69 |
| Rapino | € | 156.867,59 |
| Roccascalegna | € | 16.074,38 |
| Tollo | € | 698,65 |
| Torricella Peligna | € | 18.491,34 |
| TOTALE . . . | € | 242.955,06 |

*Provincia di L'Aquila* (tabella 1.2).

| | | |
|---|---|---|
| Ateleta | € | 91.755,18 |
| Cansano | € | 73,64 |
| Castel di Sangro | € | 5.139,27 |
| Castel di Ieri | € | 25.240,28 |
| Cocullo | € | 48.412,15 |
| Pescocostanzo | € | 449.589,12 |
| Pettorano sul Gizio | € | 85.464,35 |
| Pratola Peligna | € | 11.876,63 |
| Villetta Barrea | € | 45.044,19 |
| TOTALE . . . | € | 762.594,81 |

*Provincia di Pescara* (tabella 1.3).

| | | |
|---|---|---|
| Alanno | € | 4.909,99 |
| Tocco A Casauria | € | 104.432,63 |
| Totale . . . | € | 109.342,62 |

Regione Molise.

*Provincia di Isernia* (tabella 1.4).

| | | |
|---|---|---|
| Acquaviva d'Isernia | € | 552,64 |
| Castel San Vincenzo | € | 114.794,17 |
| Cerro Al Volturno | € | 69.902,04 |
| Chiauci | € | 6.428,60 |
| Fornelli | € | 1.865,70 |
| Pozzilli | € | 12.805,77 |
| Rocchetta A Volturno | € | 467.863,89 |
| Sant'Angelo del P. | € | 7.400,61 |
| Vastogirardi | € | 723,94 |
| Venafro | € | 45.091,07 |
| Montaquila | € | 137.781,51 |
| Monteroduni | € | 11.859,51 |
| Pettoranello di M. | € | 95.660,34 |
| TOTALE . . . | € | 972.729,79 |

Regione Lazio.

*Provincia di Frosinone* (tabella 1.5).

| | | |
|---|---|---|
| Alvito | € | 1.030,00 |
| Campoli Appennino | € | 214.382,72 |
| Casalattico | € | 5.263,62 |
| Casalvieri | € | 19.819,39 |
| Cassino | € | 1.976,64 |
| Ceprano | € | 11.935,59 |
| Gallinaro | € | 58.428,82 |
| Monte S. Giovanni C. | € | 27.888,67 |
| Piedimonte S. Germano | € | 1.081,64 |
| Pontecorvo | € | 283.268,86 |
| Rocca d'Arce | € | 49.633,33 |
| San Donato Val C. | € | 215.560,22 |
| Sant'Elia Fiumerapido | € | 43.596,28 |
| Sora | € | 258.228,46 |
| Vicalvi | € | 390.225,92 |
| Villa Santa Lucia | € | 303,48 |
| Viticuso | € | 1.658,18 |
| TOTALE . . . | € | 1.584.281,82 |

Regione Campania.

*Provincia di Caserta* (tabella 1.6).

| | | |
|---|---|---|
| Aversa | € | 816.326,75 |
| Caiazzo | € | 3.728,31 |
| Calvi Risorta | € | 125.676,69 |
| Capua | € | 77.074,32 |
| Casal di Principe | € | 379.568,55 |
| Castel Volturno | € | 23.240,56 |
| Cellole | € | 51.027,74 |
| Cesa | € | 24.175,44 |
| Gallo | € | 1.334,30 |
| Marcianise | € | 9.269,88 |
| Piana di Monte V. | € | 6.197,48 |
| Pignataro Maggiore | € | 10.329,49 |
| Roccamonfina | € | 45.193,08 |
| San Cipriano d'A. | € | 53.975,95 |
| San Marcellino | € | 7.524,76 |
| S. Maria Capua V. | € | 8.625,58 |
| Sessa Aurunca | € | 524.438,40 |
| Teano | € | 2.737,23 |
| Tora e Piccilli | € | 40.412,24 |
| Trentola Ducenta | € | 5.895,33 |
| Villa Literno | € | 155.696,29 |
| TOTALE . . . | € | 2.372.448,37 |

Art. 2.

Il complessivo importo di euro 6.044.352,47, derivante dalla somma delle singole revoche di cui al precedente articola 1, è riassegnato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3444 del 27 giugno 2005, alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per il proseguimento degli interventi di riparazione e/o ricostruzione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987, ricadenti nelle priorità d'intervento «A» e «B equiparato ad A», secondo la seguente modulazione:

(Tabella 2.1).

| Regione | Euro (€) |
|---|---|
| Abruzzo | 1.114.892,49 |
| Molise | 972.729,79 |
| Lazio | 1.584.281,82 |
| Campania | 2.372.448,37 |
| TOTALE . . . | 6.044.352,47 |

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12353**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena, colpito da grave dissesto idrogeologico con collasso di infrastrutture pubbliche essenziali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che, a causa delle intense precipitazioni occorse nella prima decade del mese di ottobre 2005, il territorio del comune di Frassinoro (Modena) è stato interessato da dissesti idrogeologici conseguenti alla riattivazione di un esteso movimento di versante denominato frana dei Boschi di Valoria;

Considerato che l'attuale riattivazione, consistente in imponenti scivolamenti rotazionali in terra nella zona di coronamento e colate nella parte media del versante, per un totale di più di dieci milioni di metri cubi di terra, ha determinato l'interruzione di strade comunali, tra le quali quella denominata «Fondovalle Dolo», di fondamentale importanza per la viabilità comunale e per i collegamenti con altri comuni circostanti, vista anche la mancanza di una valida viabilità alternativa;

Vista la nota prot. n. APG/PGR/05/25691 del 18 novembre 2005 con la quale la regione Emilia Romagna, fornendo un elenco degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture essenziali da effettuare con urgenza, ha avanzato richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Frassinoro in provincia di Modena;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 7 dicembre 2005 da tecnici del Dipartimento della protezione civile, al quale hanno partecipato anche il sindaco del comune di Frassinoro e rappresentanti del Servizio regionale di protezione civile, del Servizio tecnico di bacino regionale, della provincia di Modena, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei luoghi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena, colpito da grave dissesto idrogeologico con collasso di infrastrutture pubbliche essenziali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12358**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra citato è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ancora in corso di ultimazione finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la richiesta del Commissario delegato - Presidente della regione Campania pervenuta con nota protocollo n. 1195/UDCP/GAB del 30 novembre u.s.;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato sino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12357**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Proroga dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del 7 febbraio 2003, del 13 gennaio 2004, del 9 luglio 2004, del 28 dicembre 2004 e del 28 giugno 2005 con i quali, tra l'altro, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del 13 dicembre 2005 con la quale il Presidente della Regione Campania ha chiesto di prorogare lo stato di emergenza, stante la necessità di portare a compimento le attività finora intraprese, idonee a ricondurre la situazione emergenziale ad un regime di competenze ordinarie;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12359**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia-Romagna.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza dianzi citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza sopra citato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, con i quali i sopra citati stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 18 novembre 2005, nella quale si chiede di prorogare, fra l'altro, alcuni degli stati di emergenza in atto sul territorio della predetta Regione;

Ritenuto che, in relazione a quanto rappresentato dalla predetta Regione, si rende necessario porre in essere ulteriori interventi, finanziati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005 n. 3464, e diretti al superamento dei predetti contesti emergenziali;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, sono prorogati, fino al 31 agosto 2006, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 sul territorio della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12360**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 1° marzo 2005;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del sopra citato stato d'emergenza;

Vista la nota del 7 dicembre 2005 del Presidente della Regione Veneto, con la quale viene rappresentata l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12361**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal Commissario delegato - Sindaco di Venezia sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Vista la nota del sindaco di Venezia in data 2 novembre 2005;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12362**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, tra l'altro, il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, nonché le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Viste le richieste di numerosi comuni della provincia di Catania pervenute in ordine alla necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 19 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A12363**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2005.

**Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle Finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attività caratterizzate da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi indicati;

Ritenuto di dover incentivare la presenza effettiva in servizio;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità;

Viste le delibere del COCER n. 01/146/9° in data 21 giugno 2005 e n. 02/151/9° in data 27 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2, centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza, unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento», cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2004, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

- Comando Provinciale;
- Comando Reparto Operativo Aeronavale;
- Comando Gruppo;
- Comando Compagnia;
- Comando Nucleo Provinciale di polizia tributaria;
- Comando Stazione Navale;
- Comando Sezione Aerea;
- Comando Tenenza;
- Comando Sezione Operativa Navale;
- Comando Brigata;
- Comando Squadriglia Navale,

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2004, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2004:

| Livello | Parametro |
|---|---|
| VI | 4,6 |
| VI-*bis* | 4,8 |
| VII | 4,9 |
| VII-*bis* | 5,1 |
| VIII | 5,3 |
| IX | 5,5 |

Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore acentottantaquattro giorni nel 2004, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2004:

| Livello | Parametro |
|---|---|
| V | 2,8 |
| VI | 3,4 |
| VI-*bis* | 3,7 |
| VII | 4 |
| VII-*bis* | 4,3 |
| VIII | 4,6 |
| IX | 4,8 |

Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2004, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

- Nucleo Speciale Entrate, ad esclusione dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti ;

- Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie, ad esclusione dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ad esclusione dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni, dell'Ufficio Analisi e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Tutela Mercati, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, ad esclusione dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, ad esclusione dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d'Inchiesta, ad esclusione della Sezione Comando;

- Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy, ad esclusione dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Anticrimine Tecnologico, ad esclusione della Sezione Comando;

- Nucleo Speciale Servizi Extratributari, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Radiodiffusione ed Editoria, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Ispettivo Funzione Pubblica, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Repressione Evasione Contributiva, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Raccordo Informativo, dell'Ufficio Analisi e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nucleo Speciale Investigativo, ad esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

- Nuclei Regionali di Polizia Tributaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti, nonché del Reparto Comando dei Nuclei Regionali Trentino Alto Adige e Abruzzo;

- Nuclei Provinciali di Polizia Tributaria, ad esclusione della Sezione Comando, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando dei Gruppi dipendenti;

- Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente;

- Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando e dell'Autodrappello;

- Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando;

- Brigate;

- Sezioni «I» dei Comandi Regionali e Provinciali;

- Unità Navali e Nuclei Sommozzatori;

- Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;
- Sezioni di Polizia Giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2004:

| Livello | Parametro |
|---|---|
| V | 1,6 |
| VI | 1,8 |
| VI-*bis* | 1,9 |
| VII | 2 |
| VII-*bis* | 2,1 |
| VIII | 2,2 |
| IX | 2,4 |

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2004, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2004:

| Livello | Parametro |
|---|---|
| V | 1,4 |
| VI | 1,6 |
| VI-*bis* | 1,7 |
| VII | 1,8 |
| VII-bis | 1,9 |
| VIII | 2 |
| IX | 2,2 |

Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, Organismi ed Enti vari, per un periodo non inferiore acentottantaquattro giorni nel 2004, partecipano alla di stribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2004:

| Livello | Parametro |
|---|---|
| V | 0,5 |
| VI | 0,6 |
| VI-*bis* | 0,7 |
| VII | 0,8 |
| VII-*bis* | 0,9 |
| VIII | 1 |
| IX | 1,1 |

Art. 7.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che abbiano prestato un numero di giorni di presenza in servizio pari o superiore a 210 nel 2004, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 2, secondo i seguenti parametri:

| Numero di giorni | Parametro |
|---|---|
| da 210 a 249 | 1,1 |
| pari o superiore a 250 | 1,5 |

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 8.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto è pari a € 30.000.000,00.

2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 7 del presente decreto è pari a € 7.000.000,00.

Art. 9.

1. Ai fini del computo dei giorni di effettiva presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:

- i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un Reparto;
- i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 7, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

Art. 10.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2004, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

- Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli Ufficiali;
- Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 3.000,00 Euro, indipendentemente dal livello retributivo e dalla tipologia d'impiego.

L'importo è ridotto a 2.000,00 Euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2004, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

- di prima assegnazione;

- di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

- di intervenuta revoca o modifica del trasferimento;

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì:

- ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2004;

- ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento, abbiano già percepito, relativamente all'anno 2002 e 2003, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2003 e dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004;

- ai militari celibi e in ferma volontaria.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto e non è cumulabile con quelli previsti dagli articoli 11, 12 e 13.

Art. 11.

1. I militari che, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2004, abbiano svolto gli incarichi di cui agli articoli 25, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 Euro.

2. Il limite di centottantaquattro giorni può essere raggiunto anche sommando gli eventuali periodi prestati in due o più degli incarichi di cui al comma 1.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non è cumulabile con l'incentivo previsto dagli articoli 10 e 12.

Art. 12.

1. I militari aventi la specializzazione «Tecnico Soccorso Alpino» (TSA) ed effettivamente impiegati presso le stazioni Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2004, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 Euro.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non è cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 10, 11.

Art. 13.

1. Agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria è attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilità e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite.

2. Il compenso di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 100,00, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per ciascun beneficiario, è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto ad eccezione dell'incentivo previsto dall'art. 10.

Lo stesso compenso di cui al comma 1 non compete:

- ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore acentottantaquattro giorni complessivi nel 2004.

- ai militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2004.

Art. 14.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 precedenti:

- i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2004;

- i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2004;

- i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almenocentottantaquattro giorni complessivi nel 2004.

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:

- gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;

- gli ufficiali di complemento;

- i finanzieri ausiliari;

- il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

3. Nel caso di coincidenza di più fattispecie in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base all'articolo più favorevole.

4. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2004 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2004 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2004, nel grado di Tenente Colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 15.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 16.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

- destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

- portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 8, comma 1, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, e 6.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 163*

**05A12341**

DECRETO 22 dicembre 2005.

**Adozione dell'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto, in particolare, l'art. 60-*bis*, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di «Solidarietà nel pagamento dell'imposta»;

Ritenuta la necessità di individuare i settori per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di contrastare i fenomeni di frode che incidono direttamente sul bilancio dell'Unione europea e, quindi, sulle risorse disponibili per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Su proposta dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza;

Decreta:

Art. 1.

*Solidarietà passiva*

1. La solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dall'art. 60-*bis*, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

*a)* autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

*b)* prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

*c)* personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

*d)* animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Ministro:* TREMONTI

**05A12352**

DECRETO 22 dicembre 2005.

**Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1º gennaio 2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1º gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto l'art. 2, punto 6) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che stabilisce la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati semestralmente;

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera *a)* dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al 58,5%;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005, che fissa nell'allegata tabella *A*, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel secondo semestre 2005, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere quella di € 155,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004;

Considerato che, per le sigarette il cui prezzo è superiore ad € 155,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette è fissata, con decorrenza dal 1º gennaio 2006, secondo quanto riportato nella tabella allegato *A*). Detta tabella sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 172*

ALLEGATO

| TABELLA A<br>SIGARETTE<br>€ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RICHIESTO DAL FORNITORE | AGGIO RIVENDITORE | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | IMPOSTA DI CONSUMO | TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO | |
| 0,00 | 12,37 | 20,61 | 90,68 | 123,66 | (*) |
| 0,25 | 12,40 | 20,67 | 90,68 | 124,00 | |
| 0,99 | 12,50 | 20,83 | 90,68 | 125,00 | |
| 1,72 | 12,60 | 21,00 | 90,68 | 126,00 | |
| 2,45 | 12,70 | 21,17 | 90,68 | 127,00 | |
| 3,19 | 12,80 | 21,33 | 90,68 | 128,00 | |
| 3,92 | 12,90 | 21,50 | 90,68 | 129,00 | |
| 4,65 | 13,00 | 21,67 | 90,68 | 130,00 | |
| 5,39 | 13,10 | 21,83 | 90,68 | 131,00 | |
| 6,12 | 13,20 | 22,00 | 90,68 | 132,00 | |
| 6,85 | 13,30 | 22,17 | 90,68 | 133,00 | |
| 7,59 | 13,40 | 22,33 | 90,68 | 134,00 | |
| 7,95 | 13,45 | 22,42 | 90,68 | 134,50 | |
| 8,32 | 13,50 | 22,50 | 90,68 | 135,00 | |
| 9,05 | 13,60 | 22,67 | 90,68 | 136,00 | |
| 9,79 | 13,70 | 22,83 | 90,68 | 137,00 | |
| 10,52 | 13,80 | 23,00 | 90,68 | 138,00 | |
| 11,25 | 13,90 | 23,17 | 90,68 | 139,00 | |
| 11,99 | 14,00 | 23,33 | 90,68 | 140,00 | |
| 12,72 | 14,10 | 23,50 | 90,68 | 141,00 | |
| 13,45 | 14,20 | 23,67 | 90,68 | 142,00 | |
| 14,19 | 14,30 | 23,83 | 90,68 | 143,00 | |
| 14,92 | 14,40 | 24,00 | 90,68 | 144,00 | |
| 15,29 | 14,45 | 24,08 | 90,68 | 144,50 | |
| 15,65 | 14,50 | 24,17 | 90,68 | 145,00 | |
| 16,39 | 14,60 | 24,33 | 90,68 | 146,00 | |
| 17,12 | 14,70 | 24,50 | 90,68 | 147,00 | |
| 17,49 | 14,75 | 24,58 | 90,68 | 147,50 | |
| 17,85 | 14,80 | 24,67 | 90,68 | 148,00 | |
| 18,22 | 14,85 | 24,75 | 90,68 | 148,50 | |
| 18,59 | 14,90 | 24,83 | 90,68 | 149,00 | |
| 19,32 | 15,00 | 25,00 | 90,68 | 150,00 | |
| 20,05 | 15,10 | 25,17 | 90,68 | 151,00 | |
| 20,79 | 15,20 | 25,33 | 90,68 | 152,00 | |
| 21,15 | 15,25 | 25,42 | 90,68 | 152,50 | |
| 21,52 | 15,30 | 25,50 | 90,68 | 153,00 | |
| 22,25 | 15,40 | 25,67 | 90,68 | 154,00 | |
| 22,99 | 15,50 | 25,83 | 90,68 | 155,00 | |
| 23,18 | 15,60 | 26,00 | 91,22 | 156,00 | |
| 23,36 | 15,70 | 26,17 | 91,77 | 157,00 | |
| 23,46 | 15,75 | 26,25 | 92,04 | 157,50 | |
| 23,55 | 15,80 | 26,33 | 92,32 | 158,00 | |
| 23,74 | 15,90 | 26,50 | 92,86 | 159,00 | |
| 23,92 | 16,00 | 26,67 | 93,41 | 160,00 | |
| 24,11 | 16,10 | 26,83 | 93,96 | 161,00 | |
| 24,29 | 16,20 | 27,00 | 94,51 | 162,00 | |
| 24,39 | 16,25 | 27,08 | 94,78 | 162,50 | |
| 24,48 | 16,30 | 27,17 | 95,05 | 163,00 | |
| 24,67 | 16,40 | 27,33 | 95,60 | 164,00 | |
| 24,85 | 16,50 | 27,50 | 96,15 | 165,00 | |

| TABELLA A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIGARETTE | | | | |
| € | | | | |
| RICHIESTO DAL FORNITORE | AGGIO RIVENDITORE | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | IMPOSTA DI CONSUMO | TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO |
| | | | | |
| 25,03 | 16,60 | 27,67 | 96,70 | 166,00 |
| 25,23 | 16,70 | 27,83 | 97,24 | 167,00 |
| 25,31 | 16,75 | 27,92 | 97,52 | 167,50 |
| 25,41 | 16,80 | 28,00 | 97,79 | 168,00 |
| 25,59 | 16,90 | 28,17 | 98,34 | 169,00 |
| 25,78 | 17,00 | 28,33 | 98,89 | 170,00 |
| 25,97 | 17,10 | 28,50 | 99,43 | 171,00 |
| 26,15 | 17,20 | 28,67 | 99,98 | 172,00 |
| 26,25 | 17,25 | 28,75 | 100,25 | 172,50 |
| 26,34 | 17,30 | 28,83 | 100,53 | 173,00 |
| 26,52 | 17,40 | 29,00 | 101,08 | 174,00 |
| 26,71 | 17,50 | 29,17 | 101,62 | 175,00 |
| 26,90 | 17,60 | 29,33 | 102,17 | 176,00 |
| 27,08 | 17,70 | 29,50 | 102,72 | 177,00 |
| 27,18 | 17,75 | 29,58 | 102,99 | 177,50 |
| 27,26 | 17,80 | 29,67 | 103,27 | 178,00 |
| 27,46 | 17,90 | 29,83 | 103,81 | 179,00 |
| 27,64 | 18,00 | 30,00 | 104,36 | 180,00 |
| 27,82 | 18,10 | 30,17 | 104,91 | 181,00 |
| 28,01 | 18,20 | 30,33 | 105,46 | 182,00 |
| 28,10 | 18,25 | 30,42 | 105,73 | 182,50 |
| 28,20 | 18,30 | 30,50 | 106,00 | 183,00 |
| 28,38 | 18,40 | 30,67 | 106,55 | 184,00 |
| 28,57 | 18,50 | 30,83 | 107,10 | 185,00 |
| 28,76 | 18,60 | 31,00 | 107,64 | 186,00 |
| 28,94 | 18,70 | 31,17 | 108,19 | 187,00 |
| 29,03 | 18,75 | 31,25 | 108,47 | 187,50 |
| 29,13 | 18,80 | 31,33 | 108,74 | 188,00 |
| 29,31 | 18,90 | 31,50 | 109,29 | 189,00 |
| 29,50 | 19,00 | 31,67 | 109,83 | 190,00 |
| 29,69 | 19,10 | 31,83 | 110,38 | 191,00 |
| 29,87 | 19,20 | 32,00 | 110,93 | 192,00 |
| 29,97 | 19,25 | 32,08 | 111,20 | 192,50 |
| 30,05 | 19,30 | 32,17 | 111,48 | 193,00 |
| 30,25 | 19,40 | 32,33 | 112,02 | 194,00 |
| 30,43 | 19,50 | 32,50 | 112,57 | 195,00 |
| 30,61 | 19,60 | 32,67 | 113,12 | 196,00 |
| 30,80 | 19,70 | 32,83 | 113,67 | 197,00 |
| 30,99 | 19,80 | 33,00 | 114,21 | 198,00 |
| 31,17 | 19,90 | 33,17 | 114,76 | 199,00 |
| 31,36 | 20,00 | 33,33 | 115,31 | 200,00 |
| 31,54 | 20,10 | 33,50 | 115,86 | 201,00 |
| 31,73 | 20,20 | 33,67 | 116,40 | 202,00 |
| 31,92 | 20,30 | 33,83 | 116,95 | 203,00 |
| 32,10 | 20,40 | 34,00 | 117,50 | 204,00 |
| 32,28 | 20,50 | 34,17 | 118,05 | 205,00 |
| 32,48 | 20,60 | 34,33 | 118,59 | 206,00 |
| 32,66 | 20,70 | 34,50 | 119,14 | 207,00 |
| 32,84 | 20,80 | 34,67 | 119,69 | 208,00 |
| 33,03 | 20,90 | 34,83 | 120,24 | 209,00 |

| TABELLA A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIGARETTE | | | | |
| € | | | | |
| RICHIESTO DAL FORNITORE | AGGIO RIVENDITORE | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | IMPOSTA DI CONSUMO | TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO |
| | | | | |
| 33,22 | 21,00 | 35,00 | 120,78 | 210,00 |
| 33,40 | 21,10 | 35,17 | 121,33 | 211,00 |
| 33,59 | 21,20 | 35,33 | 121,88 | 212,00 |
| 33,77 | 21,30 | 35,50 | 122,43 | 213,00 |
| 33,96 | 21,40 | 35,67 | 122,97 | 214,00 |
| 34,15 | 21,50 | 35,83 | 123,52 | 215,00 |
| 34,33 | 21,60 | 36,00 | 124,07 | 216,00 |
| 34,52 | 21,70 | 36,17 | 124,61 | 217,00 |
| 34,71 | 21,80 | 36,33 | 125,16 | 218,00 |
| 34,89 | 21,90 | 36,50 | 125,71 | 219,00 |
| 35,07 | 22,00 | 36,67 | 126,26 | 220,00 |
| 35,27 | 22,10 | 36,83 | 126,80 | 221,00 |
| 35,45 | 22,20 | 37,00 | 127,35 | 222,00 |
| 35,63 | 22,30 | 37,17 | 127,90 | 223,00 |
| 35,82 | 22,40 | 37,33 | 128,45 | 224,00 |
| 36,01 | 22,50 | 37,50 | 128,99 | 225,00 |
| 36,19 | 22,60 | 37,67 | 129,54 | 226,00 |
| 36,38 | 22,70 | 37,83 | 130,09 | 227,00 |
| 36,56 | 22,80 | 38,00 | 130,64 | 228,00 |
| 36,75 | 22,90 | 38,17 | 131,18 | 229,00 |
| 36,94 | 23,00 | 38,33 | 131,73 | 230,00 |
| 37,12 | 23,10 | 38,50 | 132,28 | 231,00 |
| 37,30 | 23,20 | 38,67 | 132,83 | 232,00 |
| 37,50 | 23,30 | 38,83 | 133,37 | 233,00 |
| 37,68 | 23,40 | 39,00 | 133,92 | 234,00 |
| 37,86 | 23,50 | 39,17 | 134,47 | 235,00 |
| 38,05 | 23,60 | 39,33 | 135,02 | 236,00 |
| 38,24 | 23,70 | 39,50 | 135,56 | 237,00 |
| 38,42 | 23,80 | 39,67 | 136,11 | 238,00 |
| 38,61 | 23,90 | 39,83 | 136,66 | 239,00 |
| 38,79 | 24,00 | 40,00 | 137,21 | 240,00 |
| 38,98 | 24,10 | 40,17 | 137,75 | 241,00 |
| 39,17 | 24,20 | 40,33 | 138,30 | 242,00 |
| 39,35 | 24,30 | 40,50 | 138,85 | 243,00 |
| 39,53 | 24,40 | 40,67 | 139,40 | 244,00 |
| 39,73 | 24,50 | 40,83 | 139,94 | 245,00 |
| 39,91 | 24,60 | 41,00 | 140,49 | 246,00 |
| 40,09 | 24,70 | 41,17 | 141,04 | 247,00 |
| 40,29 | 24,80 | 41,33 | 141,58 | 248,00 |
| 40,47 | 24,90 | 41,50 | 142,13 | 249,00 |
| 40,65 | 25,00 | 41,67 | 142,68 | 250,00 |
| 40,84 | 25,10 | 41,83 | 143,23 | 251,00 |
| 41,03 | 25,20 | 42,00 | 143,77 | 252,00 |
| 41,21 | 25,30 | 42,17 | 144,32 | 253,00 |
| 41,40 | 25,40 | 42,33 | 144,87 | 254,00 |
| 41,58 | 25,50 | 42,50 | 145,42 | 255,00 |
| 41,77 | 25,60 | 42,67 | 145,96 | 256,00 |
| 41,96 | 25,70 | 42,83 | 146,51 | 257,00 |
| 42,14 | 25,80 | 43,00 | 147,06 | 258,00 |
| 42,32 | 25,90 | 43,17 | 147,61 | 259,00 |

| TABELLA A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIGARETTE | | | | |
| € | | | | |
| RICHIESTO DAL FORNITORE | AGGIO RIVENDITORE | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | IMPOSTA DI CONSUMO | TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO |
| 42,52 | 26,00 | 43,33 | 148,15 | 260,00 |
| 42,70 | 26,10 | 43,50 | 148,70 | 261,00 |
| 42,88 | 26,20 | 43,67 | 149,25 | 262,00 |
| 43,07 | 26,30 | 43,83 | 149,80 | 263,00 |
| 43,26 | 26,40 | 44,00 | 150,34 | 264,00 |
| 43,44 | 26,50 | 44,17 | 150,89 | 265,00 |
| 43,63 | 26,60 | 44,33 | 151,44 | 266,00 |
| 43,81 | 26,70 | 44,50 | 151,99 | 267,00 |
| 44,00 | 26,80 | 44,67 | 152,53 | 268,00 |
| 44,19 | 26,90 | 44,83 | 153,08 | 269,00 |
| 44,37 | 27,00 | 45,00 | 153,63 | 270,00 |
| 44,55 | 27,10 | 45,17 | 154,18 | 271,00 |
| 44,75 | 27,20 | 45,33 | 154,72 | 272,00 |
| 44,93 | 27,30 | 45,50 | 155,27 | 273,00 |
| 45,11 | 27,40 | 45,67 | 155,82 | 274,00 |
| 45,30 | 27,50 | 45,83 | 156,37 | 275,00 |
| 45,49 | 27,60 | 46,00 | 156,91 | 276,00 |
| 45,67 | 27,70 | 46,17 | 157,46 | 277,00 |
| 45,86 | 27,80 | 46,33 | 158,01 | 278,00 |
| 46,05 | 27,90 | 46,50 | 158,55 | 279,00 |
| 46,23 | 28,00 | 46,67 | 159,10 | 280,00 |
| 46,42 | 28,10 | 46,83 | 159,65 | 281,00 |
| 46,60 | 28,20 | 47,00 | 160,20 | 282,00 |
| 46,79 | 28,30 | 47,17 | 160,74 | 283,00 |
| 46,98 | 28,40 | 47,33 | 161,29 | 284,00 |
| 47,16 | 28,50 | 47,50 | 161,84 | 285,00 |
| 47,34 | 28,60 | 47,67 | 162,39 | 286,00 |
| 47,54 | 28,70 | 47,83 | 162,93 | 287,00 |
| 47,72 | 28,80 | 48,00 | 163,48 | 288,00 |
| 47,90 | 28,90 | 48,17 | 164,03 | 289,00 |
| 48,09 | 29,00 | 48,33 | 164,58 | 290,00 |
| 48,28 | 29,10 | 48,50 | 165,12 | 291,00 |
| 48,46 | 29,20 | 48,67 | 165,67 | 292,00 |
| 48,65 | 29,30 | 48,83 | 166,22 | 293,00 |
| 48,83 | 29,40 | 49,00 | 166,77 | 294,00 |
| 49,02 | 29,50 | 49,17 | 167,31 | 295,00 |
| 49,21 | 29,60 | 49,33 | 167,86 | 296,00 |
| 49,39 | 29,70 | 49,50 | 168,41 | 297,00 |
| 49,57 | 29,80 | 49,67 | 168,96 | 298,00 |
| 49,77 | 29,90 | 49,83 | 169,50 | 299,00 |
| 49,95 | 30,00 | 50,00 | 170,05 | 300,00 |
| 50,13 | 30,10 | 50,17 | 170,60 | 301,00 |
| 50,32 | 30,20 | 50,33 | 171,15 | 302,00 |
| 50,51 | 30,30 | 50,50 | 171,69 | 303,00 |
| 50,69 | 30,40 | 50,67 | 172,24 | 304,00 |
| 50,88 | 30,50 | 50,83 | 172,79 | 305,00 |
| 51,07 | 30,60 | 51,00 | 173,33 | 306,00 |
| 51,25 | 30,70 | 51,17 | 173,88 | 307,00 |
| 51,44 | 30,80 | 51,33 | 174,43 | 308,00 |
| 51,62 | 30,90 | 51,50 | 174,98 | 309,00 |

| TABELLA A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIGARETTE | | | | |
| € | | | | |
| RICHIESTO DAL FORNITORE | AGGIO RIVENDITORE | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | IMPOSTA DI CONSUMO | TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO |
| 51,81 | 31,00 | 51,67 | 175,52 | 310,00 |
| 52,00 | 31,10 | 51,83 | 176,07 | 311,00 |
| 52,18 | 31,20 | 52,00 | 176,62 | 312,00 |
| 52,36 | 31,30 | 52,17 | 177,17 | 313,00 |
| 52,56 | 31,40 | 52,33 | 177,71 | 314,00 |
| 52,74 | 31,50 | 52,50 | 178,26 | 315,00 |
| 52,92 | 31,60 | 52,67 | 178,81 | 316,00 |
| 53,11 | 31,70 | 52,83 | 179,36 | 317,00 |
| 53,30 | 31,80 | 53,00 | 179,90 | 318,00 |
| 53,48 | 31,90 | 53,17 | 180,45 | 319,00 |
| 53,67 | 32,00 | 53,33 | 181,00 | 320,00 |
| 53,85 | 32,10 | 53,50 | 181,55 | 321,00 |
| 54,04 | 32,20 | 53,67 | 182,09 | 322,00 |
| 54,23 | 32,30 | 53,83 | 182,64 | 323,00 |
| 54,41 | 32,40 | 54,00 | 183,19 | 324,00 |
| 54,59 | 32,50 | 54,17 | 183,74 | 325,00 |
| 54,79 | 32,60 | 54,33 | 184,28 | 326,00 |
| 54,97 | 32,70 | 54,50 | 184,83 | 327,00 |
| 55,15 | 32,80 | 54,67 | 185,38 | 328,00 |
| 55,34 | 32,90 | 54,83 | 185,93 | 329,00 |
| 55,53 | 33,00 | 55,00 | 186,47 | 330,00 |
| 55,71 | 33,10 | 55,17 | 187,02 | 331,00 |
| 55,90 | 33,20 | 55,33 | 187,57 | 332,00 |
| 56,08 | 33,30 | 55,50 | 188,12 | 333,00 |
| 56,27 | 33,40 | 55,67 | 188,66 | 334,00 |
| 56,46 | 33,50 | 55,83 | 189,21 | 335,00 |
| 56,64 | 33,60 | 56,00 | 189,76 | 336,00 |
| 56,83 | 33,70 | 56,17 | 190,30 | 337,00 |
| 57,02 | 33,80 | 56,33 | 190,85 | 338,00 |
| 57,20 | 33,90 | 56,50 | 191,40 | 339,00 |
| 57,38 | 34,00 | 56,67 | 191,95 | 340,00 |
| 57,58 | 34,10 | 56,83 | 192,49 | 341,00 |
| 57,76 | 34,20 | 57,00 | 193,04 | 342,00 |
| 57,94 | 34,30 | 57,17 | 193,59 | 343,00 |
| 58,13 | 34,40 | 57,33 | 194,14 | 344,00 |
| 58,32 | 34,50 | 57,50 | 194,68 | 345,00 |
| 58,50 | 34,60 | 57,67 | 195,23 | 346,00 |
| 58,69 | 34,70 | 57,83 | 195,78 | 347,00 |
| 58,87 | 34,80 | 58,00 | 196,33 | 348,00 |
| 59,06 | 34,90 | 58,17 | 196,87 | 349,00 |
| 59,25 | 35,00 | 58,33 | 197,42 | 350,00 |
| 59,43 | 35,10 | 58,50 | 197,97 | 351,00 |
| 59,61 | 35,20 | 58,67 | 198,52 | 352,00 |
| 59,81 | 35,30 | 58,83 | 199,06 | 353,00 |
| 59,99 | 35,40 | 59,00 | 199,61 | 354,00 |
| 60,17 | 35,50 | 59,17 | 200,16 | 355,00 |
| 60,36 | 35,60 | 59,33 | 200,71 | 356,00 |
| 60,55 | 35,70 | 59,50 | 201,25 | 357,00 |
| 60,73 | 35,80 | 59,67 | 201,80 | 358,00 |
| 60,92 | 35,90 | 59,83 | 202,35 | 359,00 |

| TABELLA A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIGARETTE | | | | |
| € | | | | |
| **RICHIESTO DAL FORNITORE** | **AGGIO RIVENDITORE** | **IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO** | **IMPOSTA DI CONSUMO** | **TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO** |
| | | | | |
| 61,10 | 36,00 | 60,00 | 202,90 | 360,00 |
| 61,29 | 36,10 | 60,17 | 203,44 | 361,00 |
| 61,48 | 36,20 | 60,33 | 203,99 | 362,00 |
| 61,66 | 36,30 | 60,50 | 204,54 | 363,00 |
| 61,84 | 36,40 | 60,67 | 205,09 | 364,00 |
| 62,04 | 36,50 | 60,83 | 205,63 | 365,00 |
| 62,22 | 36,60 | 61,00 | 206,18 | 366,00 |
| 62,40 | 36,70 | 61,17 | 206,73 | 367,00 |
| 62,60 | 36,80 | 61,33 | 207,27 | 368,00 |
| 62,78 | 36,90 | 61,50 | 207,82 | 369,00 |
| 62,96 | 37,00 | 61,67 | 208,37 | 370,00 |
| 63,15 | 37,10 | 61,83 | 208,92 | 371,00 |
| 63,34 | 37,20 | 62,00 | 209,46 | 372,00 |
| 63,52 | 37,30 | 62,17 | 210,01 | 373,00 |
| 63,71 | 37,40 | 62,33 | 210,56 | 374,00 |
| 63,89 | 37,50 | 62,50 | 211,11 | 375,00 |
| 64,08 | 37,60 | 62,67 | 211,65 | 376,00 |
| 64,27 | 37,70 | 62,83 | 212,20 | 377,00 |
| 64,45 | 37,80 | 63,00 | 212,75 | 378,00 |
| 64,63 | 37,90 | 63,17 | 213,30 | 379,00 |
| 64,83 | 38,00 | 63,33 | 213,84 | 380,00 |
| 65,01 | 38,10 | 63,50 | 214,39 | 381,00 |
| 65,19 | 38,20 | 63,67 | 214,94 | 382,00 |
| 65,38 | 38,30 | 63,83 | 215,49 | 383,00 |
| 65,57 | 38,40 | 64,00 | 216,03 | 384,00 |
| 65,75 | 38,50 | 64,17 | 216,58 | 385,00 |
| 65,94 | 38,60 | 64,33 | 217,13 | 386,00 |
| 66,12 | 38,70 | 64,50 | 217,68 | 387,00 |
| 66,31 | 38,80 | 64,67 | 218,22 | 388,00 |
| 66,50 | 38,90 | 64,83 | 218,77 | 389,00 |
| 66,68 | 39,00 | 65,00 | 219,32 | 390,00 |
| 66,86 | 39,10 | 65,17 | 219,87 | 391,00 |
| 67,06 | 39,20 | 65,33 | 220,41 | 392,00 |
| 67,24 | 39,30 | 65,50 | 220,96 | 393,00 |
| 67,42 | 39,40 | 65,67 | 221,51 | 394,00 |
| 67,61 | 39,50 | 65,83 | 222,06 | 395,00 |
| 67,80 | 39,60 | 66,00 | 222,60 | 396,00 |
| 87,14 | 50,00 | 83,33 | 279,53 | 500,00 |
| 235,86 | 130,00 | 216,67 | 717,47 | 1.300,00 |

(*) Per prezzi inferiori a €.123,66 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

**05A12355**

DECRETO 22 dicembre 2005.

**Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni.**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di € 233 per mille litri di benzina e di € 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto il decreto del 3 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 2004, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2005, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 211 del 28 settembre 2005, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2006;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in € 0,233 al litro e in € 0,05 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 3 dicembre 2004, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;

1) olio combustibile fluido: (al q.le):

*a)* superiore a 3° E - € 2,60;

*b)* fino a 5° E - € 2,30;

2) olio semifluido denso: (al q.le):

*a)* da 5° fino a 7° E - € 2,80;

*b)* superiore a 7° E - € 2, 60.

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in € 0,233 al litro per la benzina, € 0,065 al litro per il gasolio uso trazione, € 0,030 al litro per il gasolio uso riscaldamento ed € 0,050 al litro per il petrolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006.

L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Ministro:* TREMONTI

ALLEGATO A

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n.762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno.

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE ( al kg ): | | | |
| Sintesys | € | 10,80 | 4 |
| Turbodiesel | € | 10,00 | 4 |
| Multigrado | € | 7,30 | 4 |
| Supermultigrado-Olio miscela super | € | 8,60 | 4 |
| Super Motor Oil-Olio miscela normale | € | 7,70 | 4 |
| Selenia: bz-ds | € | 7,60 | 4 |
| Superdiesel | € | 8,60 | 4 |
| HD-Motor Oil | € | 7,10 | 4 |
| Grasso lubrificante | € | 6,00 | 4 |

| Generi soggetti al diritto speciale | | Prezzi medi al minuto | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 1) TABACCHI | | | |
| 1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette | € | 2,00 | 15 |
| 1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette | € | 2,30 | 20 |
| 2) LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia) | | | |
| 2.1 Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati | € | 13,50 | 3 |
| 2.2 Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva | € | 21,00 | 3 |
| 2.3 Whishy invecchiato oltre 12 anni | € | 32,00 | 3 |
| 2.4 Cognac invecchiato- ultra | € | 45,00 | 3 |
| 3) ARTICOLI SPORTIVI | | | |
| 3.1 Sci da discesa | € | 300,00 | 2 |
| 3.2 Sci da fondo | € | 140,00 | 2 |
| 3.3 Attacchi | € | 105,00 | 2 |
| 3.4 Scarponi | € | 165,50 | 2 |
| 3.5 Bastoncini | € | 22,00 | 2 |
| 3.6 Sacche portasci e Zaini professionali | € | 82,00 | 2 |
| 3.7 Sacche portasci e Zaini sportivi | € | 41,00 | 2 |
| 3.8 Sci da discesa – amatoriali | € | 150,00 | 2 |
| 3.9 Scarpe da ginnastica-palestra tela | € | 52,00 | 2 |
| 3.10 Marsupi | € | 18,00 | 2 |
| 3.11 Sacchi a pelo | € | 80,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA ( a confezione ) | | | |
| 4.1 Essenze- a oncia - 30 gr. | € | 135,00 | 4 |
| 4.2 Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr. | € | 45,00 | 4 |
| 4.3 Smalti, rossetti e cipria | € | 15,00 | 4 |
| 4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno | € | 22,00 | 4 |
| 4.5 Creme per la pelle,tubetti o vasetti | € | 25,00 | 4 |
| 4.6 Prodotti alcolici, dopobarba | € | 24,00 | 4 |
| 4.7 Saponi fini solidi | € | 13,00 | 4 |
| 4.8 Saponi per barba e shampoo | € | 15,00 | 4 |
| 4.9 Latte e tonici | € | 16,00 | 4 |
| 5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI ( cadauno ) | | | |
| 5.1 Macchine fotografiche professionali | € | 600,00 | 2 |
| 5.2Macchine fotografiche semiprofessionali | € | 400,00 | 2 |
| 5.3 Macchine fotografiche da dilettanti | € | 200,00 | 2 |
| 5.4 Dia- Proiettori | € | 150,00 | 2 |
| 5.5 Macchine fotografiche dilettanti economiche | € | 100,00 | 2 |
| 5.6 Videocamera compact lux | € | 1.000,00 | 2 |
| 5.7 Videocamera compact standard | € | 500,00 | 2 |
| 5.8 Videoregistratori lux | € | 400,00 | 2 |
| 5.9 Flash | € | 150,00 | 2 |
| 5.10 Obiettivi,binocoli,cannocchiali lux | € | 250,00 | 2 |
| 5.11 Obiettivi,binocoli,cannocchiali standard | € | 125,00 | 2 |
| 5.12 Videoregistratore standard | € | 200,00 | 2 |
| 5.13 Oculari | € | 200,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI ( cadauno ) | | | |
| 6.1 Radio con MF standard | € | 50,00 | 2 |
| 6.2 Radio con MF e registratore- riproduttore standard | € | 100,00 | 2 |
| 6.3 Caricatori CD- cassette | € | 150,00 | 2 |
| 6.4 Autoradio con registratore-riproduttore standard | € | 100,00 | 2 |
| 6.5 Televisori in bianco e nero | € | 50,00 | 2 |
| 6.6 Televisori a colori fino a 15" | € | 155,00 | 2 |
| 6.7 Registratori | € | 50,00 | 2 |
| 6.8 Walkman e riproduttori | € | 40,00 | 2 |
| 6.9 Ricetrasmittenti standard | € | 180,00 | 2 |
| 6.10 Monitor | € | 170,00 | 2 |
| 6.11 Compo Hi-Fi | € | 250,00 | 2 |
| 6.12 Televisori a colori oltre 15" | € | 380,00 | 2 |
| 6.13 Videolettori- lettori CD- DVD-sintolettori | € | 150,00 | 2 |
| 6.14 Autoradio con registratore-riproduttore medio | € | 200,00 | 2 |
| 6.15 Walkman + radio | € | 60,00 | 2 |
| 6.16 CD portatile | € | 105,00 | 2 |
| 6.17 Radio MF Lux | € | 100,00 | 2 |
| 6.18 Radio MF con registratore- riproduttore lux | € | 170,00 | 2 |
| 6.19 Autoradio con registratore- riproduttore lux | € | 400,00 | 2 |
| 6.20 Ricetrasmittenti Lux | € | 360,00 | 2 |
| 6.21 TV tascabile LCD | € | 170,00 | 2 |
| 6.22 Telefoni portatili lux | € | 130,00 | 2 |
| 6.23 Registratori digitali | € | 200,00 | 2 |
| 6.24 Telefoni portatili standard | € | 60,00 | 2 |
| 6.25 Radio MF con registratore– riproduttore medio | € | 60,00 | 2 |
| 6.26 Scanner | € | 500,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 7) PELLICCERIA | | | |
| 7.1 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino(conf.lungo) | € | 7.750,00 | 2 |
| 7.2 Pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto) | € | 6.710,00 | 2 |
| 7.3 Pellicce di lontra e lince (conf.lungo) | € | 3.620,00 | 2 |
| 7.4 Pellicce di lontra e lince (conf.corto) | € | 2.580,00 | 2 |
| 7.5 Pellicce di visone (conf.lungo) | € | 2.070,00 | 2 |
| 7.6 Pellicce di visone (conf.corto) | € | 1.550,00 | 2 |
| 7.7 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo) | € | 770,00 | 2 |
| 7.8 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.corto) | € | 520,00 | 2 |
| 7.9 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf.lungo) | € | 520,00 | 2 |
| 7.10 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf.corto) | € | 410,00 | 2 |
| 7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna | € | 460,00 | 2 |
| 7.12 Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna | € | 340,00 | 2 |
| 7.13 Pelli da pelliccia al Kg. | € | 340,00 | 2 |
| 7.14 Pellicce sintetiche (conf. lungo) | € | 360,00 | 2 |
| 7.15 Pellicce sintetiche (conf. corto) | € | 260,00 | 2 |
| 7.16 Interni di pelliccia | € | 260,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 8) PELLETTERIA ( cadauno) | | | |
| 8. 1 Valigie e borsoni in tessuto | € | 110,00 | 2 |
| 8. 2 Valigie e borsoni in pelle | € | 210,00 | 2 |
| 8.3 Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola | € | 410,00 | 2 |
| 8. 4 Borse alta moda firmate in pelle | € | 170,00 | 2 |
| 8. 5 Borse in renna, antilopi,daino, cinghiale ed altre pelli pregiate | € | 130,00 | 2 |
| 8.6 Borse in pelle pregiate | € | 100,00 | 2 |
| 8. 7 Borse in tessuto | € | 60,00 | 2 |
| 8. 8 Borse in tessuto plastificato firmate | € | 150,00 | 2 |
| 8. 9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate | € | 80,00 | 2 |
| 8.10 Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre | € | 60,00 | 2 |
| 8.11 Guanti in pelle | € | 50,00 | 2 |
| 8.12 Guanti in altre fibre | € | 30,00 | 2 |
| 8.13 Cappelli in pelle | € | 40,00 | 2 |
| 8.14 Calzature in pelle o cuoio | € | 120,00 | 2 |
| 8.15 Valigie e borsoni in altri materiali | € | 170,00 | 2 |
| 8.16 Calzature in tessuto | € | 70,00 | 2 |
| 8.17 Beauty-case-valigette 24h | € | 110,00 | 2 |
| 8.18 Borse in altri materiali | € | 100,00 | 2 |
| 8.19 Calzature in altre fibre | € | 40,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | | Prezzi medi al minuto | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 9) TESSUTI (a metro lineare) | | | |
| 9. 1 Tessuto in lana | € | 19,00 | 2 |
| 9. 2 Tessuto in cotone | € | 18,00 | 2 |
| 9. 3 Tessuto in lino | € | 22,00 | 2 |
| 9. 4 Tessuto in seta | € | 24,00 | 2 |
| 9. 5 Tessuto sintetico | € | 23,00 | 2 |
| 10) ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo) | | | |
| 10. 1 Impermeabile per uomo | € | 310,00 | 2 |
| 10. 2 Completo invernale per uomo | € | 390,00 | 2 |
| 10. 3 Completo estivo per uomo | € | 370,00 | 2 |
| 10. 4 Cappotto e mantella per uomo | € | 420,00 | 2 |
| 10. 5 Cappotto e mantella per donna | € | 430,00 | 2 |
| 10. 6 Soprabito primaverile o impermeabile per donna | € | 310,00 | 2 |
| 10. 7 Abito completo per ragazzi | € | 110,00 | 2 |
| 10. 8 Cappotto invernale per ragazzi | € | 140,00 | 2 |
| 10. 9 Gonna di lana | € | 110,00 | 2 |
| 10.10 Gonna di cotone | € | 90,00 | 2 |
| 10.11 Pantaloni | € | 85,00 | 2 |
| 10.12 Camicie uomo | € | 65,00 | 2 |
| 10.13 Camicette donna | € | 70,00 | 2 |
| 10.14 Camicie ragazzo | € | 35,00 | 2 |
| 10.15 Camicette seta donna | € | 100,00 | 2 |
| 10.16 Giacche a vento unisex | € | 170,00 | 2 |
| 10.17 Completo lana donna | € | 310,00 | 2 |
| 10.18 Giacca / giubbotto in cotone | € | 210,00 | 2 |
| 10.19 Giacca / giubbotto in lana | € | 270,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | Aliquota % |
|---|---|---|
| 10.20 Cravatte, sciarpe | € 45,00 | 2 |
| 10.21 Tute da sci | € 250,00 | 2 |
| 10.22 Abito cotone donna | € 150,00 | 2 |
| 10.23 Bluse cotone | € 80,00 | 2 |
| 10.24 Giacca / giubbotto in altre fibre | € 200,00 | 2 |
| 10.25 Tute sportive | € 90,00 | 2 |
| 10.26 Pantaloni ragazzo | € 45,00 | 2 |
| 10.27 Giacca /giubbotto ragazzo | € 95,00 | 2 |
| 10.28 Giacconi lana | € 300,00 | 2 |
| 10.29 Giacconi cotone | € 250,00 | 2 |
| 10.30 Giacconi altre fibre | € 240,00 | 2 |
| 10.31 Giubbotti/giacche in pelle | € 350,00 | 2 |
| 10.32 Gonne in pelle | € 150,00 | 2 |
| 10.33 Tutine-abitini cotone bambini | € 40,00 | 2 |
| 10.34 Giacconi in pelle | € 410,00 | 2 |
| 11) MAGLIERIE E FILATI (a capo) | | |
| 11.1 Maglia, felpe, polo, e gilet di cotone | € 65,00 | 2 |
| 11.2 Maglia, gilet di lana | € 100,00 | 2 |
| 11.3 Maglia di lana per ragazzi | € 55,00 | 2 |
| 11.4 Maglia in cotone per ragazzi | € 40,00 | 2 |
| 11.5 Maglie in cachemire,cammello e alpaca | € 280,00 | 2 |
| 11.6 Filati di lana ( al Kg.) | € 50,00 | 2 |
| 11.7 Berretti di lana | € 20,00 | 2 |
| 11.8 Pantofole lana | € 24,00 | 2 |
| 11.9 Cappelli cotone | € 21,00 | 2 |
| 11.10 Cappelli lana | € 40,00 | 2 |
| 11.11 Fasce paraorecchi | € 12,00 | 2 |
| 11.12 Guanti lana | € 20,00 | 2 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 12) BIANCHERIA (a capo) | | | |
| 12. 1 Pigiami e camicie da notte | € | 55,00 | 2 |
| 12. 2 Magliette e canottiere | € | 20,00 | 2 |
| 12. 3 Slip | € | 12,00 | 2 |
| 12. 4 Reggiseni | € | 20,00 | 2 |
| 12. 5 Calze lana | € | 8,00 | 2 |
| 12. 6 Calzini uomo | € | 6,00 | 2 |
| 12. 7 Collant | € | 5,00 | 2 |
| 12. 8 Plaid-coperte lana | € | 70,00 | 2 |
| 12. 9 Vestaglie | € | 70,00 | 2 |
| 12.10 Piumoni | € | 350,00 | 2 |
| 12.11 Lenzuola | € | 30,00 | 2 |
| 12.12 Tovaglie | € | 40,00 | 2 |
| 12.13 Copripiumoni | € | 70,00 | 2 |
| 12.14 Asciugamani | € | 13,00 | 2 |
| 12.15 Federe | € | 8,00 | 2 |
| 12.16 Boxer | € | 16,00 | 2 |
| 12.17 Body | € | 30,00 | 2 |
| 12.18 Calzamaglia | € | 24,00 | 2 |
| 12.19 Accappatoi | € | 65,00 | 2 |

**05A12365**

DECRETO 23 dicembre 2005.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo più vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per la semestralità dal 1° maggio al 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per la semestralità dal 1° novembre al 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

- in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

- in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,25%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° maggio 2006 e l'ultima il 1° novembre 2012.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei cettificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fmi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui

all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazjoni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli ope-

ratori assegnatari il 2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 17.

Il 2 gennaio 2006 la Banca d'italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per sessantadue giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

*Il direttore:* CANNATA

**05A12371**

DECRETO 23 dicembre 2005.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2005 e scadenza 1º agosto 2015, quindicesima e sedicesima tranche.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 22 settembre e 25 otto-

bre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

*Il direttore:* CANNATA

**05A12369**

---

DECRETO 23 dicembre 2005.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, undicesima e dodicesima tranche.**

## IL DIRETTORE
### DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquista di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 22 settembre e 25 ottobre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

*Il direttore:* CANNATA

**05A12370**

---

DECRETO 23 dicembre 2005.

**Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le ces-

sioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992, concernente modificazioni delle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997, concernente modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con il decreto ministeriale 12 maggio 1992;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di adottare, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 34 del menzionato decreto n. 633 del 1972, sono rideterminate le percentuali di compensazioni applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio 1992 e decreto ministeriale 30 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

*Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli*

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

*a)* prodotti di cui ai numeri 1) e 2), esclusi gli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all'art. 2, punto 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni: 7,30%;

*b)* prodotti di cui al n. 5), escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all'art. 2, punto 2, lettera *a)*,del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587........ 8,30%;

*c)* latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato,destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, nonché ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;

*d)* prodotti di cui al n. 36): 12,30%.

Art. 2.

*(Efficacia della disposizione)*

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

**05A12350**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

**Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale è stata conferita al Ministro della sanità la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1984 concernente «Trattamento della frutta con gas etilene», attualmente previsto per agrumi, banane e loti;

Sentiti i pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 dicembre 2004;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 427/2000.

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'art. 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

È altresì consentita la maturazione accelerata, delle banane, dei loti, dei kiwi e delle pere con il gas etilene»;

*b)* l'art. 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

«L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1, può essere impiegato nelle celle di maturazione, nella proporzione massima rispettivamente: del 2‰ per gli agrumi, le banane ed i loti, dell'1 ‰ per le pere e dello 0,1 ‰ per i kiwi. Il trattamento per le pere è previsto per un periodo della durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della durata da sei a dodici ore»;

*c)* l'art. 3, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Le banane, i loti, le pere ed i kiwi da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione. In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto, un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2‰».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

*Il Ministro:* STORACE

**05A12356**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Leo Longanesi, nel centenario della nascita, valore € 0,45.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999., n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della pregrammazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della, suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Leo Longanesi, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta, delimitata a destra e in basso da una cornice, raffigura un ritratto di Leo Longanesi, giornalista ed editore. Completano il francobollo la leggenda «LEO LONGANESI», le date «1905 - 1957», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale*
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del Tesoro*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12342**

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato al Liceo Classico «Tommaso Campanella», in Reggio Calabria, nel valore di € 0,45.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2005, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al Liceo Classico «Tommaso Campanella», in Reggio Calabria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante

«Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato al Liceo Classico «Tommaso Campanella» in Reggio Calabria, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta riproduce un disegno raffigurante una prospettiva dell'edificio sede del Liceo Classico «Tommaso Campanella», in Reggio Calabria, dove si evidenziano ideali linee di fuga.

Completano il francobollo la leggenda «LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA REGGIO CALABRIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12343**

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Pietro Savorgnan di Brazzà, nel centenario della morte, valore di € 0,45.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Pietro Savorgnan di Brazzà, nel centenario della morte, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura una immagine dell'esploratore Pietro Savorgnan di Brazzà, evidenziato su un fondo color sabbia dove sono rappresentati, stilizzati, il profilo dell'Africa e le coordinate geografiche; in alto a destra è riprodotto il particolare di una antica stampa che ritrae un indigeno del continente africano. Completano il francobollo la leggenda «PIETRO SAVORGNAN DI BRAZZÀ», le date «1852 - 1905», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12344**

---

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'VIII edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (E.Y.O.F.), nel valore di € 0,62.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stato autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 - formato normalizzato fino a 20 grammi - in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo dell'VIII edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (E.Y.O.F.), nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,50».

La vignetta raffigura su una simbolica riva del mare il gabbiano «Coki», mascotte della manifestazione sportiva «Lignano 2005», idealmente poggiato sul logo dell'VIII edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, che si svolge a Lignano Sabbiadoro dal 3 all'8 luglio 2005. Completano il francobollo la leggenda «FESTIVAL OLIMPICO DELLA GIOVENTU EUROPEA», la scritta «ITALIA» ed il valore € 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1 × 30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12345**

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario del volo del primo dirigibile italiano, ad opera di Almerico da Schio, nel valore di € 3,00.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato G della suddetta deliberazione che stabilisce il prezzo per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 - formato compatto oltre 250 g fino a 350 g - in € 3,00;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del centenario del volo del primo dirigibile italiano, ad opera di Almerico da Schio, nel valore di € 3,00.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 150,00».

La vignetta raffigura il ritratto del Conte Almerico da Schio, pioniere dell'aeronautica e due disegni del dirigibile «Italia», realizzato dall'inventore, con il quale volò nel 1905. Completano il francobollo le leggende «CENTENARIO DEL VOLO DEL PRIMO DIRIGIBILE ITALIANO» e «ALMERICO DA SCHIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 3,00».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12346**

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Alberto Ascari, nel cinquantesimo annivesario della morte, nel valore di € 2,80.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Viste il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato B della suddetta deliberazione che stabilisce il prezzo per la posta raccomandata interna € 2,80;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Alberto Ascari, nel 50º anniversario della morte, nel valore di € 2,80.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm

40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; quatricomia: tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 140,00».

La vignetta raffigura in primo piano a sinistra, un ritratto di Alberto Ascari, affiancato da un'auto da corsa d'epoca, idealmente guidata dal pilota; sullo sfondo è rappresentato il profilo di un pubblico festante, alcuni particolari di una corona d'alloro e della bandiera a scacchi, che segnala il traguardo nelle gare automobilistiche. In alto a destra sono riportati i colori della bandiera italiana. Completano il francobollo la leggenda «ALBERTO ASCARI 1918-1955», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale*
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del Tesoro*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12347**

---

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.), nel valore di € 0,45.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996 di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare nel 2005 un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA), nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce su una raggiera, al centro il simbolo grafico e, sulla destra, la relativa scritta del logo «IPSEMA»; intorno sono raffigurate antiche imbarcazioni stilizzate. Completano il francobollo la leggenda «ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12348**

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata mondiale contro la droga, nel valore di € 0,45.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo della Giornata mondiale contro la droga, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori; quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura un tunnel buio sul quale idealmente si evidenzia una spirale, fino a rappresentare un fiore posto nel cerchio luminoso. Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12349**

DECRETO 13 settembre 2005.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del XX anniversario della ratifica dell'accordo di modificazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia - Emissione congiunta con le Poste della Città del Vaticano, nei valori di € 0,45 e € 2,80.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Visti l'allegato *B* e l'allegato I che fissano, rispettivamente, il prezzo della posta raccomandata interna ed il prezzo della posta raccomandata per l'estero diretta alla zona 1 - fino a 20 grammi invii standard- in € 2,80;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, due francobolli celebrativi del XX anniversario della ratifica dell'accordo di modificazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia - Emissione congiunta con le Poste della Città del Vaticano, nei valori di € 0,45 e € 2,80.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50», per il francobollo di € 0,45 e valore «€ 140,00» per il francobollo di € 2,80.

Vignette: il francobollo di € 0,45 riproduce una carta geografica dell'Italia realizzata, tra il 1580 e il 1583, dal cartografo Ignazio Danti, esposta nella Galleria delle Carte Geografiche dei Musei Vaticani; il francobollo di € 2,80 raffigura, in primo piano a destra, il dettaglio di una penna stilografica posta su un fondino che rappresenta particolari dello stemma dello Stato della Città del Vaticano e dello stemma della Repubblica italiana. Su ciascun francobollo sono riprodotti, in sovrapposizione, gli stemmi dei due Stati firmatari, in sequenza alternata, e la leggenda «XX ANNIVERSARIO RATIFICA ACCORDO DI MODIFICAZIONE CONCORDATO 3 GIUGNO 1985». Completano i francobolli la scritta «ITALIA» e il rispettivo valore «€ 0,45» e «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

*Il direttore generale*
*per la regolamentazione*
*del settore postale*
*del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del Tesoro*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**05A12351**

DECRETO 29 dicembre 2005.

**Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorità di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;

Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall'art. 4 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;

Vista la propria deliberazione in data 23 dicembre 2003, con la quale sono state adottate le nuove tariffe dei servizi postali riservati e i nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alle corrispondenze;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della succitata deliberazione, in base al quale si definisce il limite di prezzo identificativo dell'area riservata con riferimento al prezzo dell'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

Considerato, in particolare, che, con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al punto precedente la tariffa degli invii di corrispondenza della categoria più rapida del primo porto di peso (20 grammi) si riduce da 0,62 € a 0,60 €;

Vista la propria deliberazione 13 gennaio 2004, che ha adeguato il limite di prezzo identificativo dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Considerato che la diversa determinazione dei limiti massimi di peso e di prezzo inerenti ai servizi riservati a partire dal 1° gennaio 2006 impongono l'adozione di uno specifico provvedimento in materia;

Visto il documento di separazione contabile, redatto secondo i criteri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativo all'esercizio 2004, presentato dalla società per azioni Poste Italiane, trasmesso dalla stessa società in allegato alla nota prot. - n. AD230605-151 del 20 giugno 2005;

Considerato che i prospetti della separazione contabile per l'esercizio 2004 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane e certificati dalla società di revisione Pricewaterhouse-Coopers S.p.A.;

Rilevato che a fronte di un onere complessivo del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2004 pari ad euro 681 milioni, l'onere residuo, dopo aver tenuto conto delle somme corrisposte dallo Stato per compensazioni pari a euro 336 milioni, è risultato pari ad euro 345 milioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da assegnare alla società Poste Italiane comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a € 1,50 ed il cui peso non sia superiore a 50 grammi.

2. Il rimanente contenuto della deliberazione 18 dicembre 2002 rimane invariato.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

*Il Ministro:* LANDOLFI

**05A12372**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2005.

**Modifica del decreto 30 luglio 2003 relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori, ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una

organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;

Visto il decreto 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal citato regolamento (CE) n. 796/02;

Vista la nota n. 40755 del 21 aprile 2005 con la quale l'Ispettorato centrale repressione frodi chiede che vengano inserite modifiche ed integrazioni all'allegato 2 del citato decreto 30 luglio 2003, recante l'elenco dei Panel di assaggiatori riconosciuti ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini;

Visto il decreto 5 ottobre 2005 che riconosce quale Panel di assaggiatori riconosciuto ed incaricato dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini il Comitato di assaggio operante presso l'Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Salerno;

Considerata, conseguentemente, la necessità di integrare e modificare il richiamato elenco dei Panel di assaggiatori contenuto nell'allegato 2 del decreto 30 luglio 2003;

Considerata altresì la necessità di semplificare l'aggiornamento del suddetto elenco, si rende opportuno apportare modifiche ed integrazioni direttamente sull'elenco già inserito nel proprio sito internet www.politicheagricole.it allo scopo anche di renderle pubbliche e accessibili agli operatori interessati,

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 2 del decreto 30 luglio 2003, recante l'elenco dei Panel di assaggiatori riconosciuti ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, è sostituito integralmente dal seguente:

ALLEGATO 2

ELENCO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI RICONOSCIUTI

Ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 796/02, sono riconosciuti nonché incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini i sotto elencati Panel di assaggiatori, operanti presso:

Istituto sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara - Contrada Fonte Umano - 65013 Città S. Angelo (PE);

Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio Centrale di Roma - via del Fornetto n. 85 - 00149 Roma;

Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Perugia - via Omicini n. 159 - 06124 Perugia;

Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle dogane - via M. Carucci n. 71 - 00143 Roma;

Laboratorio chimico regionale di Bari dell'Agenzia delle dogane - Corso De Tullio n. 1/C - 70122 Bari Porto;

Laboratorio chimico regionale di Genova dell'Agenzia delle dogane - via Rubattino n. 6 - 16126 Genova;

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano - via G. Colombo n. 79 - 20133 Milano;

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T. di Firenze, via N. Porpora n. 22 - 50144 Firenze;

Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Salerno - via Irno n. 11 - 84135 Salerno.

2. Ogni eventuale successiva modifica ed integrazione dell'elenco recato dall'allegato di cui al comma 1, è apportata direttamente all'elenco medesimo, individuato sul proprio sito internet, al seguente Url: http://www.politicheagricole.it/PRODUZIONE/OLIO/Panels.htm ferme restando le procedure di riconoscimento stabilite dall'art. 2 del citato decreto 30 luglio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

*Il Ministro:* ALEMANNO

**05A12366**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005.

**Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2006-2007 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2005.** (Deliberazione n. 18/2005/SG).

### LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

PREMESSA.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».

La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e — nell'ambito delle attività di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali.

In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali nella riunione del 19 dicembre 2005 inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 1.400.000,00 per finanziare progetti di sussidiarietà.

La Commissione, con tale decisione, ha inteso proseguire ed ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2005, rivelatasi positiva per le parti.

Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero.

Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2005, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c)* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.

Nella realizzazione di ciascun progetto è auspicabile il concorso di più enti autorizzati per lo stesso Paese.

La ripartizione del contributo della Commissione per le Adozioni Internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sarà proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è, pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto.

CONTENUTI E SOGGETTI PARTECIPANTI.

Si ribadisce che:

- i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza;

- la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se possono concorrere alla realizzazione dei singoli progetti altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.

Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:

1) gli enti autorizzati realizzatori;

2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione;

3) le istituzioni aderenti:
- Amministrazioni centrali;
- Regioni;
- Enti locali;
- Organismi internazionali;
- Comunità europea;

4) l'esatta localizzazione dell'intervento;

5) le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;

6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);

7) il costo del progetto:
- le risorse umane;
- i mezzi strumentali;

8. la durata del progetto:
- le fasi intermedie di realizzazione;

• la data prevista per la conclusione del progetto. La Commissione finanzierà soltanto le attività che saranno concluse entro e non oltre il 30 giugno 2007. Occorre pertanto specificare le tappe programmate degli interventi da realizzare.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.

I progetti devono essere presentati in doppio originale e una copia, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.

Essi dovranno essere inviati alla Commissione per le Adozioni Internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 2006 (farà fede il timbro postale o il timbro sulla bolla di accompagnamento per spedizioni a mezzo corriere). Non saranno valutati i progetti spediti fuori termine.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

CRITERI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

La Commissione per le Adozioni Internazionali esaminerà e approverà entro i novanta giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando.

La Commissione per le Adozioni Internazionali, in sede di valutazione, privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

*a)* la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia;

*b)* l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;

*c)* la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;

*d)* la prevezione della mortalità infantile e la prevenzione di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;

*e)* la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

*f)* la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.

La Commissione per le Adozioni Internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.

Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando.

RACCOMANDAZIONI E LIMITAZIONI.

La Commissione per le Adozioni Internazionali, come nei precedenti bandi, ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilità di predisposizione e realizzazione di tali progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e /o private in qualità di capi-progetto.

Si sottolinea, inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili né quelle riguardanti l'acquisto di beni strumentali e di facile consumo.

Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per la corretta ed immediata informazione, dopo l'approvazione dei progetti verrà data comunicazione dei finanziamenti, dell'oggetto e dei destinatari nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali.

L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo, si articolerà come di seguito:

*a)* il 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attività svolta;

*b)* il 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;

*c)* il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presenterà la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, onde consentire alla Commissione per le Adozioni Internazionali ogni valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata di:

- un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco di tutte le fatture e/o scontrini fiscali riportati

in ordine cronologico, l'indicazione per ogni voce di spesa dell'importo in moneta locale ed in euro, la quota a carico della Commissione e quella a carico dell'ente;

- della nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa, che dovrà essere in originale ed in copia; in mancanza dell'originale potrà essere prodotta la copia conforme.

Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media del mese di emissione; se tale documentazione è in lingua locale occorre allegare la traduzione in lingua italiana.

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale* e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 1998 n. 476.

Roma, 19 dicembre 2005

*Il presidente:* CAPPONI

**05A12364**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, per la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 25 novembre 2005, per sciopero del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, in cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

**05A12300**

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 25 novembre 2005, per sciopero del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, in cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

**05A12301**

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 6 dicembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12 per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

**05A12302**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

**Modifica dello schema di convenzione allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, in materia di ritiro dell'energia elettrica.** (Deliberazione n. 256/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 dicembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 49/05, dalla deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2005, n. 64/05 e dalla deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 165/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

Considerato che:

il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02 è basato su dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente e non su dati di esercizio attesi per l'anno corrente;

il riconoscimento della qualifica di cogenerazione sulla base dei dati di esercizio attesi è stato ammesso dalla deliberazione n. 201/04 solo ai fini del riconoscimento del beneficio della priorità di dispacciamento;

pertanto la deliberazione n. 201/04 riconosce *ex-ante*, qualora ne ricorrano le condizioni, per periodi di tempo limitati e a fronte del pagamento di corrispettivi in caso di mancato rispetto degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02, la sola priorità di dispacciamento e non la qualifica di cogenerazione a tutti gli effetti, prevedendo altresì sanzioni nel caso di utilizzo, senza titolo, della priorità di dispacciamento;

l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02 prevede che i produttori, per ogni sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore per cui intendono avvalersi dei benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99, trasmettano alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ora Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a., entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione attestante le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

l'art. 4, sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, prevede che il produttore trasmetta al gestore di rete cui l'impianto è collegato, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, copia della dichiarazione relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2;

alcuni soggetti produttori, titolari di impianti di cogenerazione per i quali non è stata presentata la dichiarazione di cogenerazione entro il 31 marzo, in quanto caratterizzati da una produzione annua inferiore a 100 GWh o non interessati ad accedere ai benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/1999, hanno segnalato l'impossibilità di avvalersi del

prezzo di ritiro previsto dalla deliberazione n. 34/05 per gli impianti di cogenerazione che soddisfano i criteri di cui alla deliberazione n. 42/02 nel periodo intercorrente tra la richiesta di ritiro dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 34/05 e la fine dell'anno;

l'art. 4, settimo capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, prevede che qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, il produttore emetta note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati, senza precisare la possibilità per il gestore di rete di effettuare conguagli qualora il produttore abbia percepito un prezzo inferiore a quello spettante;

Ritenuto opportuno prevedere che:

durante il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *b)*, della deliberazione n. 34/05 venga riconosciuto in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *a)*, della deliberazione n. 34/05 qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, sia soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

ai soli fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 possa essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore di rete cui l'impianto è collegato anche dopo la scadenza del 31 marzo, prevista dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, e comunque non oltre il 31 dicembre del medesimo anno;

il gestore di rete cui l'impianto è collegato effettui i necessari conguagli, sulla base della dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione;

il produttore emetta note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati, qualora, a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente alinea, abbia fatturato corrispettivi maggiori di quelli spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05;

Delibera:

1. All'art. 4, quinto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, dopo la frase: «il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *b)*, della deliberazione n. 34/05, durante il periodo di collaudo, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *w*1), della deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002 n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02), e durante il primo periodo di esercizio, come definito dall'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04», viene aggiunta la seguente: «Durante il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *b)*, della deliberazione n. 34/05 viene riconosciuto in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *a)*, della deliberazione n. 34/05 qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.».

2. All'art. 4, sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, la frase: «il Produttore trasmette al Gestore, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, copia della dichiarazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.», è sostituita dalla seguente: «Ai soli fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, il Produttore trasmette al Gestore e al Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a. entro il 31 dicembre di ogni anno la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente.».

3. All'art. 4, settimo capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, la frase: «Qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, il Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati», è sostituita dalla seguente: «Sulla base della dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione, il Gestore effettua i conseguenti conguagli, ove necessari. Qualora il Produttore abbia fatturato corrispettivi maggiori di quelli spettanti, il medesimo Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati.».

4. All'art. 11 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, dopo le parole: «primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 34/05 è pervenuta al Gestore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero primo giorno successivo a quello di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003».

5. Le modifiche e le integrazioni di cui ai precedenti punti si applicano a decorrere dalle stesse date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.

6. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 2 dicembre 2005

*Il presidente:* ORTIS

**05A12011**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Comunicato concernente le modalità di presentazione delle istanze di importazione o esportazione di sangue umano per uso terapeutico, profilattico e diagnostico.**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, sono pervenute richieste di chiarimenti sulla vigenza del decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000.

A tale riguardo si precisa quanto segue.

L'art. 27 della predetta legge, pur abrogando la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla base della quale fu adottato il richiamato decreto ministeriale 7 settembre 2000, ha espressamente sancito che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107. Pertanto il decreto ministeriale 7 settembre 2000 è tuttora in vigore.

Nell'occasione, in considerazione dell'avvenuto trasferimento all'Agenzia italiana del farmaco delle competenze concernenti farmaci industriali, si richiama l'attenzione sulla necessità che le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 settembre 2000 siano lette alla luce del modificato quadro normativo.

In particolare si fa presente che:

1. l'importazione e l'esportazione di plasma umano e di emo o plasmaderivati, destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono autorizzate dal Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, nei casi previsti dalla normativa vigente. L'istanza deve essere inviata al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici - Ufficio IV - Diagnostici in vitro, viale della Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma;

2. l'importazione e l'esportazione di plasma umano e di emo o plasmaderivati destinati alla produzione di medicinali sono autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito dei compiti alla stessa affidati. L'istanza deve essere inviata all'Agenzia italiana del farmaco, Ufficio autorizzazioni officine, via della Sierra Nevada 60 - 00144 Roma;

3. in ogni caso, alle domande deve essere allegata l'attestazione di versamento della tariffa, dovuta ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2004, indicata alla voce n. 10 dell'allegato 2. I versamenti per le domande di cui al punto 1 devono essere effettuati sul conto corrente numero n. 60413416, intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo. Nella causale del versamento occorre specificare: il riferimento all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il tipo di prestazione richiesta, l'amministrazione che effettua la prestazione e l'eventuale nome del prodotto. Per domande di cui al punto 2, resta confermato il conto corrente n. 94151008, intestato al Ministero della salute. Nella causale del versamento occorre specificare il tipo di prestazione richiesta e l'amministrazione che effettua la prestazione.

**05A12354**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Modifica della denominazione della società «Società Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni FIAM S.r.l.», in Milano, variata in «Società Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni FIAM S.r.l.» o, in forma abbreviata, «FIAM S.r.l.», e dell'ambito operativo consentito, limitato all'esercizio della sola attività fiduciaria.**

Con D.D. 6 dicembre 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 11 giugno 1976, alla società «Società Fiduciaria Amministrazioni e Revisioni FIAM S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 03030580157, è modificata per quanto riguarda la denominazione, variata in «Società Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni FIAM S.r.l.» o, in forma abbreviata, «FIAM S.r.l.», e l'ambito operativa consentito, limitato all'esercizio della sola attività fiduciaria.

**05A11971**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Bologna**

Con decreto 21 ottobre 2005, n. 510, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 188, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Bologna, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 85, map.li n. 268, 336; foglio n. 87, map.li n. 363, 539, 599, 600, 601, 603, 612; foglio n. 129, map.li 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 562; foglio n. 130, map.li n. 479, 480; foglio n. 131, map.li n. 278, 280, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 della superficie di mq 7.536, ed indicati negli estratti di mappa in scala 1:5.000 rilasciati il 23 dicembre 2003 dall'Agenzia del demanio - Filiale di Bologna, che fa parte integrante del citato decreto.

**05A12098**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Badia Calavena**

Con decreto 21 ottobre 2005, n. 511 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 186, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Badia Calavena (Verona), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, map.le n. 668 della superficie di mq 3.306, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 6 maggio 2003 dall'Agenzia del demanio - Filiale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

**05A12099**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Roverchiara

Con decreto 21 ottobre 2005, n. 509, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 187, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Roverchiara (Verona), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, map.le n. 118; foglio n. 19, map.le n. 52 della superficie di mq 1.240, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 26 giugno 2001 dall'Agenzia del demanio - Filiale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

**05A12100**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Vito al Tagliamento

Con decreto 21 ottobre 2005, n. 506, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 185, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, map.le n. 485; foglio n. 3, map.li n. 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1289, 1291, 1293; foglio n. 4, mapp.li n. 1157, 1158; foglio n. 13, map.li n. 681, 682, 683, 684, 688, 689; foglio n. 14, mapp.li n. 703, 704, 705, 706, 707, 709 della superficie di mq 18.536, ed indicato negli estratti di mappa rilasciati dall'Agenzia del demanio - Filiale di Udine - Sez. staccata di Pordenone, che fanno parte integrante del citato decreto.

**05A12101**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. N. Franco a r.l.», in Tavenna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Soc. Coop. N. Franco a.r.l.» con sede in Tavenna - costituita per rogito dott.ssa Maria Pantalone Balice in data 10 marzo 1989, repertorio n. 4468, registro società n. 1588 - R.E.A. n. 78901, partita I.V.A/codice fiscale n. 00772860706, posizione B.U.S.C. n. 1069/241971, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**05A12013**

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37408 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della / Grand Soleil S.p.a. con sede in Canneto Sull'Oglio (Mantova), unità di Canneto Sull'Oglio (Mantova), per il periodo dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2006;

Con decreto n. 37409 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Eudosia S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano, Sale (Alessandria), per il periodo dal 12 agosto 2005 al 21 settembre 2005;

Con decreto n. 37410 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Eudosia S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano, Sale (Alessandria), per il periodo dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2006;

Con decreto n. 37411 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Tirrena macchine S.r.l. con sede in Massa (Massa Carrara), unità di Massa (Massa Carrara) per il periodo dal 4 agosto 2005 al 3 agosto 2006;

Con decreto n. 37412 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Biemmeci S.r.l. con sede in Canegrate (Milano), unità di Canegrate (Milano) per il periodo dal 2 agosto 2005 al 1º agosto 2006;

Con decreto n. 37413 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della San Nic S.r.l. con sede in Ferrara, unità di Ferrara, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006;

Con decreto n. 37414 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della carrozzeria Suzzarese S.r.l. con sede in Suzzara (Mantova) unità di Suzzara (Mantova), per il periodo dal 28 luglio 2005 al 27 luglio 2006;

Con decreto n. 37415 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Virginia S.r.l. con sede in Riccione (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 5 gennaio 2005 al 4 luglio 2005;

Con decreto n. 37416 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Olcese S.p.a. con sede in Milano, unità di Conegliano (Treviso), Longarone (Belluno), Milano, Piancogno (Brescia), Sondrio, Trieste, per il periodo dal 15 ottobre 2005 al 8 giugno 2006;

Con decreto n. 37417 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Fattorini S.r.l. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006;

Con decreto n. 37418 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della soc. consortile gestione servizi ferroviari c/o Palermo S.r.l. con sede in Napoli, unità di Palermo, per il periodo dal 7 aprile 2005 al 6 aprile 2006;

Con decreto n. 37419 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SNEM Società nazionale elaborazioni e magnetizzazioni S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006;

Con decreto n. 37420 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Confezioni Cà Bianca S.r.l. con sede in Malo (Vicenza), unità di Malo (Vicenza), per il periodo dal 12 settembre 2005 al 11 settembre 2006;

Con decreto n. 37421 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CPI Progetti S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2006;

Con decreto n. 37422 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della / Gallo S.r.l. con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino) per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;

Con decreto n. 37423 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ledorex S.r.l. con sede in San Michele Mondovì (Cuneo), unità di San Michele Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006;

Con decreto n. 37424 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Italsime S.p.a. con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 7 settembre 2005 al 6 settembre 2006;

Con decreto n. 37425 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa portabagagli e manovalanza, Societa cooperativa a responsabilità con sede in Acireale (Catania), unità di Messina, per il periodo dal 5 marzo 2005 al 2 marzo 2006;

Con decreto n. 37426 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tirreno soc. coop. di lavoro S.r.l. con sede in Civitavecchia (Roma), unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006;

Con decreto n. 37427 del 29 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Saec S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006;

Con decreto n. 37438 del 30 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Agostini editore S.p.a. con sede in Novara, unità di Milano, Novara, per il periodo dal 3 luglio 2005 al 2 gennaio 2006;

Con decreto n. 37439 del 30 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FF Media S.r.l. con sede in Bolzano * Bozen (Bolzano), unità di Bolzano Bozen (Bolzano), per il periodo dal 8 maggio 2005 al 7 novembre 2005.

**05A12102**

### Provvedimenti di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37428 del 29 novembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36756 dell'8 agosto 2005 limitatamente al periodo dal 3 ottobre 2005 al 31 marzo 2006 della Manital consorzio per i servizi integrati con sede in Ivrea (Torino), unità di Genova;

Con decreto n. 37429 del 29 novembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36940 del 15 settembre 2005 limitatamente al periodo dal 3 ottobre 2005 al 31 marzo 2006 della Manitalidea con sede in Torino, unità di Genova;

Con decreto n. 37430 del 29 novembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35265 del 6 dicembre 2004 limitatamente al periodo dal 1° maggio 2005 al 31 maggio 2005 della Sogaf con sede in Napoli, unità di Napoli, Salerno, Caserta.

**05A12103**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Riconoscimento di istituto scientifico concesso ad alcuni enti ed istituti

Con singoli decreti ministeriali tutti datati 9 dicembre 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stati riconosciuti — ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 — i seguenti istituti scientifici:

Cooperativa Ecoscreen, sita in Trieste;

Cooperativa BIO-RES, sita in Pozzuolo del Friuli;

Istituto Delta ecologia applicata, sito in Comacchio;

Istituto di ricerche sulle risorse marine e l'ambiente del C.N.R. di Mazara del Vallo;

Società A.G.E.I., sita in Roma;

Cooperativa Nautilus, sita in Vibo-Valentia;

Consorzio Mediterraneo, sito in Roma.

**05A12014**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso relativo all'emissione di tre nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° gennaio 2006, ha in emissione tre nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B15», «BC9» e «18E».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B15», «BC9» e «18E» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B14», «BC8» e «18D».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

**05A12261**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501304/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Salepico, 47 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00